

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

TRIBUNALE DI TERNI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI PER IL
TRAMITE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TERNI

VISTI

- gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana;
- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE come modificati dall'entrata in vigore dal Trattato di Lisbona;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificato dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come attuata dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 51;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità come modificato nel Decreto Legislativo 23 aprile 2003 n. 115;
- la Legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra l'uomo e la donna";
- la approvata Mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24 Novembre 2012;
- il Codice Deontologico Forense;

PREMESSO

che, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze, le parti firmatarie del presente protocollo

- condividono l'esigenza di intervenire per diffondere e valorizzare la normativa e la cultura volta a favorire la condizione di parità nell'esercizio della professione forense ed evitare comportamenti discriminatori per ragioni di genere nell'esercizio della professione forense, nonché a promuovere le conseguenti azioni positive;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa e al fine di consentire a uomini e donne una partecipazione equilibrata alla vita professionale e familiare;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità.

Tutto ciò premesso:

le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense e convengono quanto segue.



A) Costituiscono circostanze suscettibili di essere apprezzate ai fini del riconoscimento del legittimo impedimento alla partecipazione alle udienze civili e penali, fatti salvi specifici motivi di urgenza nella trattazione del procedimento purché prontamente comunicato, entro l'udienza successiva a quella dell'impedimento purché suffragato da adeguata documentazione:

1) lo stato di gravidanza, la maternità delle donne avvocato e delle praticanti abilitate al patrocinio legale, durante il periodo relativo ai due mesi che precedono la data presunta del parto ed i tre mesi successivi corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

2) la c.d. gravidanza a rischio in virtù di diagnosi di patologie connesse e/o gravi complicazioni della gravidanza per il periodo anteriore a quello suindicato;

3) la paternità degli avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio legale durante i tre mesi successivi alla data del parto;

4) l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore per un periodo di cinque mesi a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale il legittimo impedimento può essere riconosciuto anche prima dell'ingresso del minore in Italia durante il periodo di permanenza dei genitori all'estero richiesto per l'incontro del minore abbinato, comunque per un periodo non superiore a due mesi, anche non continuativi, purché adeguatamente documentati;

5) esigenze di carattere straordinario inerenti l'assistenza di familiari con handicap in situazioni di gravità, ex art. 33, comma 3, L. 104/92.

Sono da intendersi quali familiari, anche non conviventi: il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Sarà possibile estendere la rilevanza delle circostanze in favore dei parenti entro il terzo grado della persona in situazione di disabilità grave solo qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona portatrice di handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

I predetti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/00.

B) Costituiscono circostanze suscettibili di essere apprezzate ai fini dell'anticipazione o della posticipazione dell'orario di udienza, previa tempestiva istanza da inoltrare almeno due giorni prima dell'udienza e, comunque, compatibilmente con le esigenze di ciascun ufficio:

- 1) L'allattamento e la malattia del bambino per un periodo compreso dai tre mesi seguenti il parto al compimento dei tre anni di età del bambino;
- 2) L'assistenza prestata in favore di familiari con handicap in situazione di gravità ex art. 33, comma 3, L. 104/92. Per la nozione di familiari si rimanda alla lettera A), punto 5) del presente protocollo.

C) Le Cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dell'ufficio, tendenzialmente daranno la precedenza agli avvocati ed ai praticanti abilitati che adducano comprovate ragioni di urgenza in relazione alle circostanze indicate nelle lettere A) e B) del presente protocollo.

D) Al fine di poter indicare a sostegno della richiesta di rinvio o di modifica dell'orario delle udienze le circostanze sopra richiamate l'istante dovrà presentare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché presso le Cancellerie dei Giudici e le Segreterie dei Pubblici Ministeri i modelli attestanti la sussistenza dei requisiti di cui al presente Protocollo, che si allegano e ne fanno parte integrante.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e rispettare.

Terni, 27.01.2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERNI

IL PROCURATORE CAPO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TERNI


LA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

IL PRESIDENTE
(Dott. Girolamo Lanzellotto)

IL PROCURATORE DELLA
DI TERNI

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Marco...

ORDINE AVVOCATI TERNI
IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE C.O.
Avv. Paolo...